

COMUNE DI VALMACCA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

Approvato con deliberazione C.C. N. 38 del 14/10/2022

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Competenze del Comune
- Art. 4 – Definizioni e ambito d'applicazione del Regolamento
- Art. 5 – Esclusioni

TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

- Art. 6 – Obblighi dei detentori d'animali
- Art. 7 – Divieti generali
- Art. 8 – Animali sinantropi
- Art. 9 – Abbandono di animali
- Art. 10 – Avvelenamento di animali
- Art. 11 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 12 – Smarrimento/rinvenimento, fuga, cattura e affido di animali
- Art. 13 – Macellazione degli animali
- Art. 14 – Smaltimento di spoglie e inumazione di animali
- Art. 15 – Pet-therapy

TITOLO III – CANI E GATTI

- Art. 16 – Attività motoria
- Art. 17 – Detenzione a catena
- Art. 18 – Dimensione dei recinti e caratteristiche della cuccia
- Art. 19 – Custodia di cani in luoghi privati
- Art. 20 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici
- Art. 21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 22 – Raccolta deiezioni
- Art. 23 – Gatti liberi e Colonie feline

TITOLO IV – EQUINI

- Art. 24 – Tutela e divieti

TITOLO V – VOLATILI

- Art. 25 – Detenzione di volatili d'affezione o da compagnia
- Art. 26 – Avifauna e piccola fauna selvatica
- Art. 27 – Disciplina dei piccoli allevamenti di pollame e di altri animali da cortile

TITOLO VI – SPECIE ACQUATICHE

- Art. 28 – Detenzione e caratteristiche degli acquari

TITOLO VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 29 – Tutela della piccola fauna da affezione: roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.

TITOLO VIII – ANIMALI ESOTICI, ANFIBI E RETTILI

Art. 30 – Detenzione degli animali esotici e degli animali detenuti in terrari

TITOLO IX – INSETTI

Art. 31 – Api, insetti impollinatori ed altri insetti

TITOLO X – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Vigilanza sul regolamento

Art. 34 – Termini di adeguamento delle strutture

Art. 35 – Abrogazione di norme

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo, regolamentando i rapporti uomo/animale **in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.**
3. Chiunque detenga o conviva con un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere.

Art. 2 – Principi

Il Comune,

1. in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio comunale, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali.
2. nell'ambito di quanto previsto dalle leggi in vigore, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e l'abbandono di quelli da affezione.
3. individua nella tutela delle specie animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
4. per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
6. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
7. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
8. collabora con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, i Medici Veterinari e le Associazioni Protezionistiche riconosciute per garantire, mantenere e promuovere il benessere animale.

Art. 3 – Competenze del Comune

1. Il Comune di Valmacca esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché

l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

4. Il Comune di Valmacca supporta tutte le autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Art. 4 – Definizioni e ambito d'applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si riferisce alle specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Si definisce:

a) *animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

b) *animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

c) *animale sinantropo*: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento;

d) *colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e che deve essere opportunamente riconosciuto e censito dal competente ufficio comunale e dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, ai sensi della L.R. vigente in materia;

e) *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica, l'Ente di riferimento è la Provincia;

f) *allevamento di cani e gatti*: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 3 femmine o 10 cuccioli per anno;

g) *commercio relativo ad animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. I negozi di animali, i canili, le pensioni per animali, i centri di addestramento, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di concentrazione di animali e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.

Art. 5 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

b) alle attività di studio e sperimentazione;

c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 6 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque conviva, posseda, detenga o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto delle sue fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua, alimentandolo in quantità sufficiente e con tempistica consona, secondo la specie e la razza alla quale appartiene;
- b) assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario;
- c) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico e garantire, costantemente, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
- d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- f) fornire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e lo smaltimento delle deiezioni;
- g) garantire, qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, che l'animale abbia la disponibilità di un rifugio di grandezza adeguata ove nascondersi alla vista dell'uomo. Il rifugio deve avere una grandezza tale da contenere tutti gli animali sociali presenti nella gabbia, mentre per gli animali solitari deve esservene uno per ogni esemplare;
- h) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale prole;
- i) qualora necessario, trasportare l'animale in modo adeguato alla specie con mezzi di trasporto tali da proteggerlo dalle intemperie e da evitarne lesioni;
- j) far sì che animali, non in grado di convivere con altri, vengano tenuti opportunamente separati;
- k) garantire, per agli animali selvatici autoctoni ed esotici, la riproduzione delle condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

Art. 7 – Divieti generali

1. Fatto salvo quanto già stabilito in materia da leggi nazionali e regionali e sottolineando l'assoluto divieto di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni, il presente regolamento vieta di:

- a) tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente areati, scarsamente o eccessivamente illuminati e senza la possibilità di adeguata deambulazione.
- b) non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato da parte di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e di fine trattamento;
- c) tenere gli animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto

impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti ove possano esserci ristagni d'acqua o che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;

d) lasciare cronicamente soli o incustoditi gli animali e/o in condizioni di possibile controllo quotidiano del loro stato di salute;

e) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un Medico Veterinario;

f) tenere permanentemente animali in terrazze o balconi, legati a catena, isolati in cortili, rimesse, box o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

g) tenere gli animali in luoghi chiusi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;

h) tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli o piccoli roditori. È consentito l'uso di gabbie di idonee dimensioni nei casi di trasporto e di ricovero per cure;

i) stabulare gli animali in gabbie con la pavimentazione in rete, a meno che almeno il 50% sia superficie piena;

j) mettere gatti e furetti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto o il furetto è condotto a mano, è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;

k) mantenere i volatili legati al trespolo permanentemente o in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale;

l) addestrare gli animali ricorrendo a percosse, violenze, a strumenti coercitivi come il collare elettrico o a costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché mettere in atto ogni altro comportamento lesivo compreso sottoporli a sforzi e fatiche;

m) addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;

n) l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, di collari a strangolo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire all'animale di abbaiare, nonché l'uso e di museruole "stringi bocca";

o) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, ad esclusione dei falconieri o degli animali "artisti";

p) colorare in qualsiasi modo gli animali. È consentito solo come sistema di marcaggio temporaneo con metodi incruenti e che non crei alterazioni comportamentali, effettuato o autorizzato da un Medico Veterinario;

q) strappare le penne o amputare le ali ai volatili, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario con motivazione scritta, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

r) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o umana, ad esclusione dei cani da assistenza. Qualora fosse riscontrata detta violazione su una pubblica via, troverebbero applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

s) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;

t) trasportare o detenere, per qualsiasi periodo di tempo, animali chiusi nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo;

u) lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere posti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;

- v) l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli, ad esclusione di quelle per uso derattizzante o disinfestante;
 - w) utilizzare animali per la pratica dell'acconcionaggio;
 - x) condurre in luoghi pubblici o aperti al pubblico animali esotici e selvatici detenuti in cattività;
 - y) molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo per quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca;
 - z) favorire o permettere la riproduzione non pianificata degli animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere e gestire l'eventuale prole;
2. Gli animali da affezione possono essere soppressi solo da un Medico Veterinario con farmaci ad azione eutanasia, previa anestesia profonda, nei casi previsti dalla legge.

La violazione delle lettere a)-b)-c)-d)-e)-g)-k)-l)-n)-q)-t)-u) del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

Art. 8 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme vigenti, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati (p. es. Provincia) può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi in centro abitato, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area, pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata;
 - b) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;
 - c) il Comune, nell'ambito di un idoneo progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con l'A.A.S., che fungerà da controllore degli aspetti sanitari, potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni o ditte specializzate, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate all'amministrazione comunale, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente. La mancata risposta, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di deroga, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga stessa.
4. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nel territorio, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

La violazione del comma 3° del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

Art. 9 – Abbandono di animali

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

La violazione alle disposizioni del presente comma è punita penalmente.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare. Per la durata delle operazioni dovranno essere esposti cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura in caso di avvelenamento incidentale.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo alle competenti autorità, al Sindaco ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio, indicando, ove possibile, la specie ed il numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli episodi si sono verificati.

La violazione dei commi 1° e 2° del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

Art. 11 – Divieto di offrire animali in premio, vin cita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate ed autorizzate dall'autorità competente per la tutela degli animali.

Art. 12 – Smarrimento, rinvenimento, fuga, cattura, affido di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro 10 giorni dall'evento, presso gli uffici comunali.

2. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo agli uffici comunali che, ove non sia possibile risalire al proprietario dell'animale, chiederanno l'intervento del personale cinofilo competente.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

5. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto sempre ad informare gli uffici comunali.
6. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata presso gli uffici comunali che provvederanno a contattare le autorità di pubblica sicurezza ed il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato, con metodi incruenti ed indolore o con strumenti di narcosi a distanza sotto lo stretto controllo di un medico veterinario autorizzato a praticare tale procedura.
7. Gli animali non possono essere dati in affido o adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, contrabbando, combattimento o uccisione di animali. La dichiarazione, relativa ai procedimenti penali menzionati, avverrà tramite autocertificazione.

La violazione del comma 7° del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

Art. 13 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di pollame e conigli per uso familiare è consentita a domicilio nel rispetto delle normative vigenti.
2. La macellazione, per uso familiare, di ovi-caprini, equini e bovini presso un privato domicilio è vietata ai sensi delle normative vigenti.
3. La macellazione della cacciagione, per uso familiare, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Art. 14 – Smaltimento di spoglie e inumazione di animali

1. È consentito al cittadino detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive ed infestive, trasmissibili agli uomini o ad altri animali.
2. Nel caso il proprietario non potesse autonomamente smaltire la spoglia dell'animale, per mancata disponibilità di luogo idoneo, per la dimensione dell'animale o per motivi sanitari, è tenuto a provvedere mediante incenerimento presso le idonee strutture.

La violazione del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00.

Art. 15 – Pet-therapy

1. Il Comune può promuovere nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

TITOLO III – CANI E GATTI

Art. 16 – Attività motoria

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo, purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.

3. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

4. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta nel successivo art. 18.

5. Durante l'attività motoria fatta svolgere nelle pubbliche vie, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi dovranno sempre essere accompagnati dal loro proprietario o detentore, condotti con guinzaglio della lunghezza non superiore al metro e mezzo e dovrà essere sempre portata al seguito la museruola che, nei casi di necessità o ove richiesto dalle autorità competenti, dovrà essere fatta indossare all'animale, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 – Detenzione a catena

1. La custodia a catena di un cane deve essere, di norma, una situazione provvisoria, consentita per esigenze temporanee e comunque per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata.

2. La catena deve essere lunga almeno 4 metri, scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, essere proporzionata per dimensione e peso alla grandezza dell'animale e garantire in ogni momento il moto fisiologico e l'agevole raggiungimento del ricovero, del cibo e dell'acqua. Il cane dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento.

3. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

Art. 18 – Dimensioni dei recinti e caratteristiche della cuccia

1. La cuccia deve essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati, di dimensione tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno, essere rialzata da terra, posta in luogo riparato e non soggetto a ristagni d'acqua, ovvero in ambiente che possa risultare nocivo per la salute dell'animale e dovrà, infine, essere mantenuta in buone condizioni igieniche.
2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
3. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
4. La recinzione deve avere visibilità esterna su almeno un lato, essere integra e in buono stato di conservazione, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso;
5. Lo spazio recintato e il riparo di cui dev'essere dotato, devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche;
6. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e che risultino pericolosi al benessere del cane;

Art. 19 – Custodia di cani in luoghi privati

1. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 20 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici

1. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani all'interno di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali e uffici, laddove consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere di risarcire gli eventuali danni provocati dagli stessi.
2. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso:
 - a) il titolare dell'esercizio/ufficio pubblico nel caso intenda limitare l'accesso degli animali nello stesso, potrà comunicare la propria intenzione al Sindaco mediante lettera raccomandata, fax o posta certificata e sarà tenuto ad esporre la suddetta nota all'entrata dell'esercizio in modo bene visibile;
 - b) in tal caso dovrà predisporre appositi ed adeguati strumenti di accoglienza (idoneo riparo, ganci per il guinzaglio, ciotola d'acqua, ecc), atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei detentori all'interno dell'esercizio stesso.
 - c) in caso di mancata esposizione della comunicazione da parte del titolare dell'esercizio, non potrà essere contestato l'ingresso agli animali.
4. Rimane fermo il divieto di accesso agli animali negli esercizi in cui si producono alimenti (es: laboratori e cucine - vedi Reg. Ce 852/2004), mentre è consentito nelle case di riposo in caso di ricovero dei detentori.
5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
6. È consentito l'accesso dei cani su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Valmacca, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.

Art. 21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree verdi pubbliche

1. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 – Raccolta deiezioni

1. Chi conduce cani, o altri animali, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
3. Sono esentati dall'obbligo di raccolta, i non vedenti accompagnati da cani-guida ed i portatori di handicap impossibilitati, per motivi fisici, ad effettuare tale operazione.

Art. 23 – Gatti liberi e Colonie feline

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari/possessori/detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
2. Su tutto il territorio comunale i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati.
3. Il Comune di Valmacca riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
4. Il comune, per la gestione sanitaria delle colonie feline, si avvarrà del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria che provvederà agli interventi previsti dalle vigenti normative, quali la sterilizzazione, sui gatti appartenenti a colonie regolarmente censite, ricollocandoli, a seguito di detti interventi, all'interno della colonia di provenienza.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e/o la sterilizzazione, verrà effettuata dai referenti per la colonia felina in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.A.S. che fornirà le informazioni per le operazioni di cattura / cura / ricollocamento dei gatti della colonia medesima.
6. La colonia felina, configurata come l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio, non potrà essere spostata dal suo luogo abituale; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dal Comune con Ordinanza Sindacale per motivi certificati dal Servizio Veterinario dell'A.A.S., che le renderanno incompatibili con il territorio occupato o per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
8. I referenti della colonia e/o le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzate all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline dovrà rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati con la rimozione dei contenitori del cibo, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi condominiali comuni.
9. Le colonie feline censite sono tutelate dal Comune di Valmacca che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo le norme vigenti.

TITOLO IV – EQUIDI

Art. 24 – Tutela e divieti

1. Il cavallo e l'asino utilizzati per compagnia, lavoro o attività sportiva vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
3. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
5. **La superficie minima del box deve essere la seguente:**
 - **Cavalli e asini 3 m. x 3 m. (misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande);**
 - **Pony 2,80 m. x 2,80 m. (misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia);**
 - **Per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m.;**
 - **Per i box da parto e le fattrici con puledro vanno previsti spazi non inferiori a 3 m. x 4 m.**

I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

6. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming (mutua strigliatura).

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equini impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.

Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costringitivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

La violazione dei commi dal 5° al 10° del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

TITOLO V – VOLATILI

Art. 25 – Detenzione di volatili d'affezione o da compagnia

1. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

2. Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere; al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono. I soggetti vengono divisi in tre gruppi, a seconda delle dimensioni:

-taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda;

-taglia media, da 16 a 25 cm di lunghezza becco-coda;

-taglia grande, superiore a 25 cm (per pappagalli);

- **Taglia piccola:**

- gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 x 28 x 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria;
- voliera di dimensioni: cm 120 x 42 x 40 di altezza, con 4 posatoi. Può ospitare un max di 16 esemplari.

- **Taglia media:**

- gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 x 31 x 35 altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare fino a 4 soggetti per la detenzione ordinaria;
- voliera di dimensioni minime cm. 120 x 42 x 40 di altezza con 4 posatoi: numero max di 12 esemplari.

Sia nelle gabbie per taglia piccola che per taglia media i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Sono accettate misure diverse delle gabbie, superiori alle minime indicate, nel rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato.

- **Taglia grande, superiore a 25 cm. (pappagalli):**

Per quanto riguarda i pappagalli, l'enorme quantità di specie, e varietà all'interno di queste, di "personalità e caratteri individuali" molto specifici e differenti fra loro non consente di stabilire in modo semplice dei rapporti standard fra dimensione del contenitore, taglia e numero dei soggetti ospitati, come fatto per fringillidi ed esotici. In particolare ricordiamo che l'esigenza di dimensioni dei contenitori non dipende solo dalle dimensioni dei soggetti, ma anche, ed a volte soprattutto, dal "carattere" dei soggetti

(timido, estroso, pauroso, socievole, ecc.). E' consigliabile, per chiunque intenda prendersi cura di pappagalli da affezione, prima di scegliere la gabbia adatta, informarsi presso un veterinario specializzato, le Associazioni di allevatori o le Federazioni di Orticoltori riconosciute, che possono fornire utili indicazioni in merito.

3. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
4. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
5. Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
6. Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
7. Qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
8. Per i pappagalli e per quanto riguarda tutte le specie sociali, è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di specie affini e compatibili.
9. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 26 – Avifauna e piccola fauna selvatica

1. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
2. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
3. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992: il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
 - f) è tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterti di specie autoctone.
4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 3, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

La violazione del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00.

Art. 27 – Disciplina dei piccoli allevamenti di pollame e di altri animali da cortile

1. Fatte salve le disposizioni di carattere urbanistico-edilizie, le direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico-sanitarie, gli allevamenti di polli, piccioni, conigli ed altri animali da cortile, per consumo domestico, sono ammessi nel territorio comunale nel rispetto delle seguenti norme:

- a) che l'allevamento disti dalle abitazioni almeno 10 metri e comunque in modo da non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- b) che il terreno nel quale si ritengono gli animali sia recintato, assodato e sistemato in modo che non vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
- b) disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie e per il ricovero notturno;
- c) che il recinto sia tenuto costantemente pulito per evitare sviluppo di odori sgradevoli e che siano adottati opportuni trattamenti contro mosche, insetti e altri animali molesti;
- d) i locali/ricoveri devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee sia per le specie allevate che per il numero di capi presenti e devono essere mantenuti costantemente puliti;
- c) i volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1;

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applicano le normative in materia.

TITOLO VI – SPECIE ACQUATICHE

Art. 28 – Detenzione e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia;

3. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione automatica dell'acqua, nonché un arredo di rifugio. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

5. È vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e, in ogni caso, non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;

6. Per le testuggini acquatiche devono essere garantiti terracquari con parte emersa, facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti gli esemplari presenti; la parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto con acqua a temperatura adeguata, filtrata e facilmente rinnovabile. Devono essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

TITOLO VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 29 – Tutela della piccola fauna da affezione: roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.

1. Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri mustelidi, per i roditori e per i marsupiali dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento, ruote e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti, non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni agli animali. Non devono essere usate gabbie con fondo a griglia o che siano chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro.
3. Ogni gabbia deve essere di dimensione tale, a seconda della specie, da garantire il libero movimento di ogni animale presente, senza alcuna costrizione o intralcio, contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia. Devono altresì essere dotate di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
4. Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

TITOLO VIII – ANIMALI ESOTICI, ANFIBI E RETTILI

Articolo 30 - Detenzione degli animali esotici e degli animali detenuti in terrari

1. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono:
 - a) conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
 - b) disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
 - c) conservare la documentazione e le certificazioni previste dalla normativa vigente per la detenzione delle specie esotiche.
2. Le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
3. Date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità;
4. Qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

La violazione del comma 4° del presente articolo, fatte salve eventuali responsabilità penali, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00.

TITOLO IX – INSETTI

Art. 31 – Api, insetti impollinatori ed altri insetti

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
4. Nei parchi pubblici, nei giardini pubblici e nelle aree verdi pubbliche le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico, è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

TITOLO X – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 32 – Sanzioni

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali in materia, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento che non siano già sanzionate da altra norma di legge ed ove non diversamente specificato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
2. Nel caso di reiterazione della medesima violazione nei due anni successivi, le sanzioni di cui al presente Regolamento sono raddoppiate.

Art. 33 – Vigilanza sul Regolamento

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, la Polizia di Stato, i funzionari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria e le Guardie Zoofile della Associazioni di Volontariato ufficialmente riconosciute.

Art. 34 – Termini di adeguamento delle strutture

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo degli animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.

Art. 35 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
